

ATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma con decreto in data 30/1/2018, ha confermato il provvedimento pronunciato dal Tribunale di Rovigo sfavorevole alla istanza avanzata da di affidamento ad entrambi i genitori della minore PM nata il 20/8/2002 e modifica delle condizioni economiche di mantenimento con riduzione da 600,00 a 300,00 euro mensili dell'assegno di mantenimento per la figlia M₁.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso in cassazione il genitore obbligato affidato a due motivi di memoriâ

L'intimata MA

non ha svolto difese.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.30 della Costituzione art. 8 CEDU, artt. 315 bis e 337 ter cc artt.112,115 e 116 cpc in riferimento a art. 360 co 1 nr.3 e 5 cpc in quanto il giudice territoriale, basando la propria decisione su una perizia nulla e con gravi violazioni del contraddittorio, ha annullato ogni rapporto ed omesso di disciplinare ogni occasione di incontro fra la minore ed il padre basandosi sul presunto rifiuto della minore manipolata dalla madre, di vedere il padre.

Il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere respinto.

Infondata è la censura di nullità della CTU in quanto il giudice di merito ha già respinto con ampia e circostanziata motivazione ogni profilo di vizio sollevato dal ricorrente, con argomenti condivisibili ed immuni da vizi logici.

La Corte di Appello ha poi dato atto che la minore, oggi ormai sedicenne, nel corso della CTU espletata dal giudice

territoriale si è ripetutamente espressa nel senso di non voler intrattenere un rapporto continuativo con il padre. Per tale motivo il giudice ha confermato la decisione di sospendere le visite padre e figlia, demandando ai servizi sociali il compito di monitorare la situazione e favorire la ripresa dei rapporti con il genitore. L'orientamento non coercitivo della Corte di Appello appare correttamente motivato dall'esigenza di non imporre rapporti affettivi per loro natura incoercibili ma di favorire attraverso servizi sociali una normalizzazione dei rapporti padre-figlia. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione degli artt. 337 ter cc e artt. 112, 115 e 116 cpc, in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 e 5 cpc per avere il giudice di merito, basando la decisione su presunzioni, valorizzato presunti redditi extra derivanti da attività concertistiche del ricorrente fissando in euro 600,00 l'assegno mensile di mantenimento nonostante il ricorrente abbia negato di percepire tali introiti e comunque di non avere alcuna entrata irregolare come dimostrato dalla documentazione prodotta.

Il secondo motivo corso è infondato e deve essere respinto. Infatti, come risulta dalla sentenza impugnata ed espressamente dichiarata dal Giudice di merito, la situazione economica delle parti era già stata presa in considerazione dal giudice di appello mentre nessun fatto nuovo risulta denunciato. La sentenza impugnata ha congruamente motivato il rifiuto della riduzione dell'assegno di mantenimento, che può essere disposta solo in presenza di circostanze nuove ed imprevedibili rispetto alla data di conclusione del giudizio di rito che nella specie risultano assenti. Infatti tutte le circostanze evidenziate come si legge nel provvedimento impugnato, sono già emerse nei precedenti gradi di giudizio e risultano essere già state prese in considerazione dal giudice di merito e pertanto correttamente la Corte di Appello ha confermato

la pronuncia considerato che non sussistono fatti che non fossero già preesistenti.

Il ricorso deve essere respinto in ordine a tutti i motivi.

Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva della controparte

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione e elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione il 14/11/2018.